



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 3 DEL 07-04-2020

Ufficio:

Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI E DI ORDINATO ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA (ART.50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista la circolare del Ministero della Salute 1 aprile 2020, recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" e successiva nota prot. 143243 della Regione Veneto in data 2 aprile 2020;

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto necessario disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantendo in ogni caso lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, con ammissione di un numero massimo di 5 (cinque) persone per l'estremo saluto;

Considerato che le persone ammesse alla cerimonia di commiato debbano mantenere un adeguata distanza tra loro (minimo 1 metro) e, nei casi in cui ciò non sia possibile, per motivi di salute o a causa del conforto da dare a coloro che sono particolarmente provati dal lutto, debbano essere usati adeguati dispositivi di protezione individuale;

Considerato che l'accesso agli uffici comunali preposti allo svolgimento delle pratiche cimiteriali e di polizia mortuaria debba essere prioritariamente garantito nei casi in cui tali pratiche siano necessarie per procedere alla sepoltura o cremazione delle persone decedute dal 1 marzo al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato infine atto che, per le stesse motivazioni, sono sospese, all'interno dei cimiteri comunali:

1) lo svolgimento delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie, al fine di favorire le sepolture; nel caso esse abbiano luogo, devono essere comunque effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;

2) ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, fatte salve quelle necessarie allo svolgimento dei lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento sarà data informazione al Prefetto di Padova;

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantendo in ogni caso lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, ammettendo un numero massimo di 5 (cinque) persone per l'estremo saluto; al riguardo si precisa che il personale addetto alle operazioni cimiteriali è escluso dal numero massimo di presenti;
- 2) il differimento degli orari di svolgimento delle cerimonie di commiato di cui al punto 1), in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante dalla concomitanza delle stesse;
- 3) lo svolgimento, a cimitero chiuso, delle sole esumazioni ed estumulazioni, ordinarie o straordinarie strettamente necessarie;
- 4) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 5) di garantire la disponibilità delle camere mortuarie dei cimiteri comunali. per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali in attesa della sepoltura o cremazione.

DEMANDA

al Responsabile dell'Area Sviluppo Territoriale e al Comandante di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

c) sia comunicata al Responsabile dell'Area Sviluppo Territoriale, al Comando della Polizia Municipale e al Responsabile dei Servizi Demografici .

II SINDACO
RUFFIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.